



## DIRETTIVE PER LE SQUADRE NAZIONALI

**FSB/SBV  
XII**

**Edizione  
29.08.2015**

1. La nomina dei commissari tecnici (CT) delle squadre Nazionali spetta al Comitato centrale (CC).
2. I CT rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del CC e sono sempre rieleggibili.
3. I compiti principali dei CT sono la conduzione delle squadre a loro affidate nelle varie competizioni decise dal CC, di regola all'inizio di ogni stagione agonistica o appena gli organi internazionali lo comunicano.
4. Durante le manifestazioni, e gli allenamenti, il consumo di bevande alcoliche è assolutamente proibito.
5. Durante tutte le competizioni, la scelta delle formazioni che scendono in campo è di esclusiva competenza dei CT.
6. La nomina del capitano della squadra, su proposta del CT, spetta al CC.
7. La nomina del capo delegazione spetta al CC.
8. La scelta dei giocatori deve essere fatta considerando i seguenti criteri fondamentali:
  - risultati sportivi ottenuti (piazzamenti nelle classifiche FSB aggiornate e/o risultati conseguiti in gare all'estero)
  - partecipazione ai Campionati CH ed alle gare nazionali
  - comportamenti in generale irreprensibili.
9. La lista dei giocatori da convocare, sia per gli allenamenti che per tutte le competizioni (amichevoli ed ufficiali), deve essere sottoposta al CC per approvazione.
10. Il CT incaricato deve allestire un piano di preparazione specifico per tutte le competizioni che deve essere sottoposto al CC per approvazione.
11. Tutte le comunicazioni ufficiali vengono emanate dal CC.
12. Sia il CT incaricato che il capo delegazione, devono partecipare alle riunioni ed alle cerimonie Ufficiali indette durante la competizione.
13. Tutti i giocatori e le giocatrici di nazionalità svizzera, senza limitazioni (tesserati presso la FSB o presso altre Federazioni nazionali) possono far parte delle rappresentative nazionali.
14. Il CT deve presentare al CC all'inizio di ogni stagione una lista di giocatori e giocatrici da inserire nei quadri della nazionale. Inoltre deve presentare un piano di riunioni ed allenamenti che intende programmare.
15. Il delegato ufficiale è l'unico autorizzato a compilare il modulo di richiesta dei rimborsi delle spese sostenute durante una competizione. Negli allenamenti è autorizzato solo il CT
16. Eventuali spese sostenute da altri addetti, preventivamente approvate dal CC o dal delegato ufficiale, devono essere inserite nel formulario e regolate direttamente dall'estensore del formulario.
17. Al termine di ogni manifestazione il CT deve presentare, entro un mese, un rapporto scritto al CC.
18. Le presenti disposizioni entrano in vigore il 27 giugno 2008 e annullano tutte le precedenti.

Aggiornato dal CC il 29.08.2015.

Il Presidente FSB:

**Claudio Knecht**